

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZE E TESORO (VI) - INDUSTRIA (XII)

IX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE **VALESECCHI****INDICE**

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	81
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	81
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
BIASUTTI ed altri: Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, alla zona portuale AUSA-CORNO in provincia di Udine. (4336) . . .	81
PRESIDENTE	81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
SCHIRATTI, <i>Relatore per la VI Commissione</i>	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
BELTRAME	82, 84, 85, 86, 87, 88, 89
MARTINA MICHELE	83
BIASUTTI	83
FRANCO RAFFAELE	84, 88
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	84
CASTAGNO	90
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	91

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo, per la VI Commissione, i deputati Martinelli e Terragni; per la XII Commissione, i deputati Battistini e Graziosi.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati della XII Commissione, Colleoni e Invernizzi sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Martina Michele e Beltrame.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Biasutti ed altri: Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, alla zona portuale AUSA-CORNO in provincia di Udine (4336).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Biasutti, Toros, Schiratti ed Armani: « Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, alla zona portuale AUSA-CORNO in provincia di Udine ».

L'onorevole Schiratti ha facoltà di svolgere la relazione.

SCHIRATTI, *Relatore per la VI Commissione*. Gli onorevoli componenti di queste due Commissioni riunite ebbero già occasione di

La seduta comincia alle 19,05.

ANGELINO PAOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

III LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (FIN. E TES. — IND.) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

esaminare ed approvare un disegno di legge governativo relativo alle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali siti nel territorio del comune di Monfalcone e nella zona portuale AUSA-Corno in provincia di Udine.

Tale provvedimento si è concretato nella legge 16 dicembre 1961, n. 1525, la quale si proponeva di concedere al comune di Monfalcone e alla zona portuale AUSA-Corno delle provvidenze ed agevolazioni tese a stimolare il sorgere di iniziative economiche nelle aree depresse della regione Friuli-Venezia Giulia.

Per quanto attiene, specificamente, alla zona AUSA-Corno, l'articolo 6 della legge già citata precisa che la estensione della stessa deve comprendere una superficie massima di mille ettari da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Il Ministero delle finanze ha provveduto alla determinazione di tale superficie con suo provvedimento e precisamente con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1962.

Allo scopo di rendere operante questo provvedimento, mediante l'inizio di un concreto programma di studi, di lavori e di iniziative, gli Enti pubblici della provincia di Udine hanno costituito una società denominata « Zona industriale e portuale AUSA-Corno » con rogito notarile in data 31 ottobre 1962, omologato dal tribunale di Udine il 28 novembre 1962.

Di questa società sono attualmente ed esclusivamente soci: l'Amministrazione provinciale di Udine; la Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine; i comuni di Udine, Pordenone, Tolmezzo, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Cervignano e Terzo di Aquileia; la Cassa di risparmio di Udine; l'Istituto di medio credito del Friuli (ente di diritto pubblico); l'Istituto mobiliare italiano (ente di diritto pubblico); ed infine, il Consorzio di bonifica della Bassa Friulana (ente di diritto pubblico).

Nello statuto di questa Società è stabilito che i soci non possono avere una partecipazione azionaria complessiva inferiore al 60 per cento del capitale sociale, in modo che la maggioranza sia sempre garantita nelle mani dei soci fondatori.

Analogamente, con quanto fu disposto per la zona industriale di Padova (legge 4 febbraio 1958, n. 158), e di Ravenna (legge 13 giugno 1961, n. 528), per porre la Società nella condizione di poter esplicare la propria attività, si rende necessaria l'emanazione di alcune norme integrative per l'applicazione

della legge 16 dicembre 1961, n. 1525. A tale scopo tende il provvedimento in esame, che consta di 8 articoli. L'articolo 1 determina e circoscrive le opere alle quali si applica la dichiarazione di pubblica utilità, di cui all'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525. L'articolo 2 attribuisce alla Società il potere di richiedere l'espropriazione delle aree da utilizzare per l'impianto di nuove industrie; all'espropriazione e all'attuazione delle opere si può provvedere anche gradualmente, mediante piani di sviluppo deliberati dal Consiglio della Società e sottoposti, per divenire esecutivi, all'approvazione del Prefetto di Udine per ora, e, in seguito, degli organi competenti della Regione.

L'articolo 3 precisa quali aree siano escluse dall'espropriazione. L'articolo 4 prevede la possibilità che opere pubbliche siano eseguite, mediante concessione, dalla Società. L'articolo 5 stabilisce che, per le opere eseguite dallo Stato o dalla Società, potranno essere imposti contributi di miglioria a carico dei proprietari di aree non espropriabili. L'articolo 6 concerne il calcolo delle indennità di esproprio. L'articolo 7 stabilisce la procedura per l'espropriazione. L'articolo 8 specifica le modalità per l'assegnazione delle aree espropriate alle singole aziende, secondo i piani predisposti dalla Società.

Nel corso della discussione, presenterò alcuni emendamenti, concernenti più la forma che la sostanza del provvedimento.

Raccomando alla Commissione l'approvazione della proposta di legge, necessaria perché la legge 16 dicembre 1961, n. 1525, divenga effettivamente operante.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BELTRAME. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno la nostra parte, a suo tempo, fu contraria alla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, cui ha fatto riferimento l'onorevole Relatore. Quando fu esaminata quella legge, noi esprimemmo parere contrario perché nutrivamo il fondato sospetto che l'istituzione di una zona industriale in provincia di Udine potesse poi servire come strumento a fine di interessi particolari piuttosto che a fine di interessi generali.

La nostra opposizione fu poi superata con l'approvazione da parte della Commissione di un ordine del giorno che era del seguente tenore: « Le Commissioni riunite Finanze e tesoro ed Industria a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1525 invitano il Governo ad affidare la gestione portuale ad un consorzio composto da enti locali ».

III LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (FIN. E TES. — IND.) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

Ma poi, nella realtà, si è costituita una società anonima: il che è un modo curioso di attuare gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati.

Dato questo precedente, noi siamo tentati di chiedere la rimessione in Assemblea di questa proposta di legge, ma ci è stato fatto notare che un atteggiamento simile da parte nostra potrebbe ritardare l'attuazione di alcuni provvedimenti che, sebbene viziati nell'impostazione, potrebbero fornire occasione di impiego di mano d'opera in una zona depressa quale è quella in oggetto.

Rinnoviamo, comunque, la nostra protesta per il fatto che si sia disatteso all'ordine del giorno votato a suo tempo dalle Commissioni.

In sede di passaggio all'esame degli articoli di questa proposta di legge ci riserviamo di presentare alcuni emendamenti che tendono a garantirci sulle preoccupazioni che fin dall'inizio abbiamo avuto nei confronti di questo provvedimento. Noi pensiamo che il luogo su cui sorge questa zona industriale possa servire a fini di speculazione privata.

Poiché si è costituita una società anonima di cui gli enti pubblici fanno parte, ma non sono i soli azionisti, la prima richiesta che noi avanziamo tende a garantirci che in nessun modo tale situazione possa pregiudicare la sistemazione futura per quanto riguarda l'esercizio dell'attività portuale. Vorremmo avere l'assicurazione che la società anonima che si è costituita non si riferisce alle attività di creazione della zona portuale e vorremmo che fosse tenuto presente che, proprio in questi giorni, è entrato in vigore lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia che attribuisce alla regione facoltà di legislazione in materie analoghe a questa.

Infine noi chiediamo che venga specificato, almeno a titolo di indirizzo generale, quali saranno i criteri a cui dovrà attenersi la società nell'emanazione del complesso dei progetti particolareggiati di cui fa menzione l'articolo 2 della proposta di legge che ci viene sottoposta.

Con queste condizioni e se i colleghi di parte democristiana accederanno a queste considerazioni noi saremmo disposti a non chiedere la rimessione all'Assemblea di questa proposta di legge e l'approveremo.

PRESIDENTE. Nel merito, onorevoli colleghi, discuteranno tra di loro e con il Governo al momento opportuno; per quanto riguarda la forma, devo far presente all'onorevole Beltrame che non posso invocare — pena la rimessione all'Assemblea — una approva-

zione preventiva degli emendamenti che saranno votati ed approvati di volta in volta.

SCHIRATTI, *Relatore per la VI Commissione*. I proponenti gli emendamenti hanno il diritto di chiedere la rimessione all'Assemblea fino a che non si è votata la proposta a scrutinio segreto.

MARTINA MICHELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto a tutti la legge 16 dicembre 1961, n. 1525, è una legge che riguarda oltre la zona portuale Ausa-Corno, la zona del territorio del comune di Monfalcone in provincia di Gorizia. È ovvio che, esistendo le stesse caratteristiche per la zona industriale di Monfalcone con la costituzione di una società per azioni per gestire tale zona, ritengo opportuno presentare un emendamento all'articolo 1 volto ad estendere le attuali norme integrative anche alla zona industriale di Monfalcone.

Poiché la procedura per la costituzione della società per azioni non è ancora completata, nel senso che manca la sola registrazione, mi permetterei di suggerire una differente formulazione e cioè di inserire all'articolo 1 dopo le parole « si applica per quanto riguarda la zona portuale Ausa-Corno delimitata con decreto ministeriale 2 ottobre 1962 » le altre « e per la zona industriale del territorio del comune di Monfalcone, da una società per azioni costituita in maggioranza dal comune di Monfalcone, dall'Amministrazione provinciale di Gorizia, dalla Camera di commercio di Gorizia e dall'I.R.I. ».

Gli altri articoli, evidentemente, per coordinamento dovrebbero essere modificati nel senso che la legge deve prevedere due società anziché una.

BIASUTTI. Come proponente conosco solo in parte le proposte fatte dagli onorevoli colleghi pur rendendomi conto della necessità di aderire ad una formulazione che possa in un certo senso meglio specificare la responsabilità e la entità del capitale che deve rimanere agli enti autarchici.

Non sono riuscito a comprendere esattamente, e questo mi lascia in certo senso perplesso, tutte e due le parti dell'articolo 3 e cioè la soppressiva (eliminazione del secondo, terzo e quarto comma) e l'aggiuntiva là dove si dice: « le aree della zona di cui all'articolo 1 riservate per magazzini ed attrezzature destinate al sorgere ed allo sviluppo di aziende industriali e commerciali, saranno comprese in un piano generale di utilizzazione da compilarsi da parte dei consigli delle società previo consenso rispettivamente dei comuni di Torviscosa, San Giorgio di Nogaro, Cervi-

III LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (FIN. E TES. — IND.) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

gnano, Terzo di Aquileia e per la zona di Monfalcone dallo stesso comune e dalla provincia di Udine e Gorizia e da approvarsi con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero dell'industria e commercio, fino all'entrata in vigore della regione e quindi con decreto del Consiglio regionale ».

Faccio una sola osservazione: mi pare che si inseriscano nel testo i comuni che fanno già parte della società per cui sarebbe in parte superfluo indicare che i singoli comuni devono, di volta in volta, dare un singolo consenso e cioè fino alla costituzione della Regione.

Vorrei richiamare l'attenzione dei presentatori dell'emendamento su questo particolare.

SCHIRATTI, *Relatore per la VI Commissione*. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere l'emendamento proposto dagli onorevoli Franco e Beltrame, consistente nel premettere, all'articolo 1, la frase « Ai fini della creazione della zona industriale Ausa-Corno e con esclusione delle opere portuali ».

Accetto anche, sia pure in omaggio all'ordine del giorno che abbiamo votato, l'emendamento all'articolo 2, aggiuntivo dell'espressione « a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia nel possesso degli enti autarchici locali ». Sono anche d'accordo sull'emendamento sostitutivo, all'articolo 2 delle parole « dal prefetto », con l'espressione « dai competenti organi della regione Friuli-Venezia Giulia e fino alla loro costituzione dal prefetto di Udine e rispettivamente pubblicati a norma di legge ».

Sono anche d'accordo sull'emendamento soppressivo, all'articolo 4, della frase « nonché di quelle occorrenti per assicurare l'accesso anche marittimo alla stessa ».

Uguualmente sono d'accordo sugli emendamenti sostitutivi, agli articoli 7 e 8, della parola « prefetto » con le altre « competenti organi della Regione ».

Sono, invece, piuttosto perplesso sull'opportunità di accogliere l'emendamento proposto dai colleghi comunisti all'articolo 6, quello cioè di sostituire il periodo di 5 anni con il periodo di 10 anni; noi sappiamo che gran parte delle aree da espropriare appartiene alla Snia Viscosa, ma non la totalità; l'emendamento proposto danneggerebbe i piccoli proprietari di terra del comune di Terzo di Aquileia.

Quanto all'inserimento nella proposta di legge dell'articolo 3-bis, trattandosi più che altro di criteri orientativi, non ho motivi per oppormi.

Esprimo, invece, parere contrario all'accoglimento dell'emendamento soppressivo del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Gli onorevoli colleghi di parte comunista, insistono nella presentazione dell'emendamento soppressivo degli ultimi tre commi dell'articolo 3 ?

FRANCO RAFFAELE. Non insistiamo.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sugli emendamenti presentati dovrebbe esprimersi il Ministro dell'industria e del commercio. Comunque, dall'accettazione fatta dal Relatore ho compreso che gran parte degli emendamenti sono di carattere formale, quindi, non ho alcuna difficoltà ad accoglierli.

Sono, invece, contrario ad accettare l'emendamento sostitutivo del periodo di 5 anni, stabilito nell'articolo 6, con il periodo di 10 anni.

Il parere complessivo del Governo sulla proposta di legge (così ampiamente illustrata dall'onorevole Schiratti) è favorevole. Il Governo però suggerisce che venga inserito un emendamento relativo all'esclusione dei beni dello Stato dalle espropriazioni eseguibili per il compimento delle opere di cui all'articolo 1 della proposta di legge.

SCHIRATTI, *Relatore per la VI Commissione*. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere l'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« La dichiarazione di pubblica utilità, di cui all'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, si applica per quanto riguarda la zona portuale Ausa-Corno delimitata con decreto ministeriale 2 ottobre 1962, alle opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nella zona stessa di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, nonché alle opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi di detta zona. Tutte le opere dichiarate di pubblica utilità sono altresì considerate indifferibili e urgenti ad ogni effetto ».

Gli onorevoli Franco Raffaele e Beltrame hanno proposto di premettere al primo comma dell'articolo 1 le parole « Ai fini della creazione della zona industriale Ausa-Corno e con esclusione delle opere portuali ».

BELTRAME. Bisogna precisare che noi non intendiamo attribuire facoltà per ciò che si riferisce all'attività portuale.

III LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (FIN. E TES. — IND.) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

PRESIDENTE. Quando si parla di gestione si pensa ad un fatto amministrativo che non ha nulla a che vedere con la dichiarazione di pubblica utilità.

La dichiarazione di pubblica utilità serve ad acquisire i terreni necessari per creare la zona industriale. Dopo, coloro che saranno chiamati alla gestione obbediranno ad altre leggi.

BELTRAME. Potrebbe anche servire a costruire la banchina portuale.

PRESIDENTE. Questo non ha nulla a che vedere con la dichiarazione di pubblica utilità, che è lo strumento, con il quale si acquisiscono i terreni per far sorgere la zona industriale. La gestione economica e amministrativa della zona industriale è un fatto che verrà in seguito.

BELTRAME. Sarebbe bene precisare, fin da adesso, che non si intende questo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Franco Raffaele e Beltrame.

(È approvato).

L'onorevole Martina Michele propone la soppressione delle parole: « Ausa-Corno » di cui alla quarta riga dell'articolo 1 e l'inserimento, dopo le parole: « 2 ottobre 1962 », delle altre: « ed il territorio della zona industriale del comune di Monfalcone ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Con gli emendamenti testé approvati l'articolo 1 risulta così formulato:

« Ai fini della creazione della zona industriale Ausa-Corno e con esclusione delle opere portuali, la dichiarazione di pubblica utilità, di cui all'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, si applica per quanto riguarda la zona portuale delimitata con decreto ministeriale 2 ottobre 1962 ed il territorio della zona industriale del comune di Monfalcone alle opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione, nella zona stessa, di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, nonché alle opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi di detta zona. Tutte le opere dichiarate di pubblica utilità sono altresì considerate indifferibili ed urgenti ad ogni effetto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

« L'occupazione di urgenza e l'espropriazione per pubblica utilità delle aree e dei fabbricati esistenti entro i confini della zona portuale menzionata all'articolo precedente può essere richiesta dalla Società per azioni « Zona industriale e portuale Ausa-Corno S.p.A. » con sede in Udine, costituita il 31 ottobre 1962, atto n. 31190/14/991 Bronzin e omologato dal tribunale di Udine il 28 novembre 1962, n. 619.

All'occupazione ed espropriazione di detti terreni e fabbricati ed all'attuazione delle opere può essere provveduto anche gradualmente, mediante piani particolareggiati deliberati dal Consiglio della citata Società, resi esecutivi dal prefetto e pubblicati sul *Foglio annunzi legali* della provincia di Udine ».

Gli onorevoli Franco Raffaele e Beltrame hanno presentato al primo comma dell'articolo 2 il seguente emendamento:

« Premettere all'inizio dell'articolo 2 le seguenti parole: A condizione che la maggioranza dei rispettivi capitali sociali sia nel possesso degli enti autarchici territoriali ».

L'onorevole Martina Michele ha presentato, al primo comma dell'articolo 2, il seguente emendamento:

« Aggiungere alla fine del primo comma le parole: e per la zona industriale del territorio del comune di Monfalcone, da una società per azioni costituita in maggioranza dal comune di Monfalcone, dall'Amministrazione provinciale di Gorizia, dalla Camera di commercio di Gorizia e dall'I.R.I. ».

Per quanto riguarda questo secondo emendamento faccio una osservazione e cioè che con questo si dice che la società deve essere formata da questi quattro enti e soltanto da loro, mentre forse sarebbe preferibile usare una dizione più lata.

SCHIRATTI, Relatore per la VI Commissione. Potremmo stabilire anche in questo punto che la maggioranza del capitale sociale deve essere in possesso degli enti autarchici locali.

PRESIDENTE. Questa condizione della maggioranza del capitale sociale in possesso degli enti autarchici locali vale per tutte e due le situazioni per cui potremmo limitarci a dire « e da altra costituenda società per il territorio della zona industriale del comune di Monfalcone ».

III LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (FIN. E TES. — IND.) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

Quali siano i partecipanti nella società, non interessa dal momento che abbiamo posto all'inizio dell'articolo quella condizione generale.

BELTRAME. Si potrebbe specificare meglio e cioè che ci si riferisce al capitale sociale di entrambe le società perché potrebbe apparire il riferimento solo alla società che viene immediatamente menzionata.

SCHIRATTI, *Relatore per la VI Commissione*. Potremmo usare la dizione « dei rispettivi capitali sociali ».

PRESIDENTE. Va bene quest'ultima dizione.

Porrò in votazione l'articolo 2 per divisione. Pongo in votazione l'emendamento Beltrame e Franco Raffaele integrato dal Relatore Schiratti.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma con l'emendamento Martina da me modificato.

(È approvato).

Gli onorevoli Beltrame e Franco Raffaele hanno presentato al secondo comma il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* resi esecutivi dal prefetto e pubblicati sul *Foglio annunzi legali* della provincia di Udine, *con le altre:* dai competenti organi della Regione Friuli-Venezia Giulia e fino alla loro costituzione dai prefetti di Udine e rispettivamente pubblicati a norma di legge ».

Devo fare notare l'opportunità di aggiungere, per armonia, alla prima riga la preposizione « alla » prima della parola « espropriazione »; inoltre rilevo la necessità di cambiare le parole « dal Consiglio della citata società », con le altre « dai Consigli delle rispettive società »; così pure all'emendamento Beltrame e Franco Raffaele è necessario sostituire le parole « dal prefetto di Udine » con l'altra « dai Prefetti », mentre possono sopprimersi le altre « e rispettivamente pubblicati a norma di legge ».

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2 con le modificazioni ora proposte.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel complesso.

(È approvato).

L'articolo 2, dopo gli opportuni coordinamenti, rimane, pertanto, così formulato:

« A condizione che la maggioranza dei rispettivi capitali sociali sia nel possesso degli enti autarchici locali, l'occupazione di urgenza e l'espropriazione per pubblica utilità delle aree e dei fabbricati esistenti entro i confini delle zone menzionate all'articolo precedente possono essere richieste dalla società per azioni « zona industriale e portuale AUSA-Corno s.p.a. » con sede in Udine, costituita al 31 ottobre 1962, atto n. 31190/14/991 Bronzin e omologato dal tribunale di Udine il 28 novembre 1962, n. 619, e da altra costituenda società per il territorio della zona industriale del comune di Monfalcone.

Alla occupazione ed all'espropriazione di detti terreni e fabbricati nonché all'attuazione delle opere può essere provveduto anche gradualmente mediante piani particolareggiati deliberati dai consigli di amministrazione delle rispettive società, resi esecutivi dai competenti organi della Regione Friuli-Venezia Giulia e, fino alla loro costituzione, dai Prefetti ».

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

« Sono escluse dalle espropriazioni per pubblica utilità le aree occupate da fabbricati ed impianti a destinazione industriale e servizi connessi, in attività alla data di entrata in vigore della citata legge 16 dicembre 1961, n. 1525.

Potranno pure essere escluse dall'espropriazione quelle aree comprese nei piani particolareggiati di cui al precedente articolo 2, e non destinate ad opere pubbliche, per le quali i proprietari presentino entro due mesi dalla data di pubblicazione dei predetti piani particolareggiati, un programma di utilizzazione industriale conforme agli scopi di industrializzazione della zona.

L'esenzione dall'esproprio di queste ultime aree è subordinato all'approvazione dei relativi piani di utilizzo da parte del Consiglio di amministrazione della Società ed alla loro omologazione da parte del prefetto, nonché all'ultimazione ed entrata in funzione effettiva degli impianti approvati entro il termine che sarà stabilito all'atto dell'approvazione.

Nel caso di mancata ultimazione ed entrata in funzione degli impianti nel termine predetto, si fa luogo alla procedura espropriativa, e la Società applicherà una penale pari ad un quarto del valore delle aree da espropriare, che tratterrà sull'indennità di espropriazione ».

SCHIRATTI, *Relatore per la VI Commissione*. Propongo di sostituire, al primo comma, la frase « alla data di entrata in vigore della citata legge 16 dicembre 1961, n. 1525 » con la frase « alla data di entrata in vigore della presente legge ». Se nel frattempo fosse sorto uno stabilimento, infatti, sarebbe soggetto ad espropriazione.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al primo comma, presentato dal Sottosegretario Micheli, dell'espressione « beni appartenenti allo Stato » dopo le parole « per pubblica utilità ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Relatore Schiratti al primo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

BELTRAME. Ritiriamo l'emendamento soppressivo del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 3, ma se tali comma restano a far parte del provvedimento, è necessario sostituire, al terzo comma, le parole « del prefetto » con le parole « delle autorità di cui al comma secondo del precedente articolo 2 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Beltrame.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, che dopo gli emendamenti approvati e dopo il coordinamento, risulta così formulato:

« Sono escluse dalle espropriazioni per pubblica utilità i beni appartenenti allo Stato, nonché le aree occupate da fabbricati ed impianti a destinazione industriale e servizi connessi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

Potranno pure essere escluse dall'espropriazione quelle aree comprese nei piani particolareggiati di cui al precedente articolo 2, e non destinate ad opere pubbliche, per le quali i proprietari presentino entro due mesi dalla data di pubblicazione dei predetti piani particolareggiati, un programma di utilizzazione industriale conforme agli scopi di industrializzazione della zona.

L'esenzione dall'esproprio di queste ultime aree è subordinata all'approvazione dei relativi piani di utilizzo da parte dei consigli di amministrazione delle società ed alla loro omologazione da parte delle autorità di cui al secondo comma del precedente articolo 2 nonché all'ultimazione ed entrata in funzione

effettiva degli impianti approvati entro il termine che sarà stabilito all'atto dell'approvazione.

Nel caso di mancata ultimazione ed entrata in funzione degli impianti nel termine predetto, si fa luogo alla procedura espropriativa, e le società applicheranno una penale pari ad un quarto del valore delle aree da espropriare, che tratterranno sull'indennità di espropriazione».

(È approvato).

Gli onorevoli Franco Raffaele e Beltrame hanno presentato l'emendamento aggiuntivo del seguente articolo 3-bis:

« I piani, ai fini delle condizioni di cessione delle aree, dovranno contemplare i criteri orientativi della selezione delle iniziative di industrializzazione della zona in rapporto: a) all'incremento del livello di occupazione che può derivare direttamente o indirettamente nelle zone e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale; b) al necessario completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano le aziende della zona; c) allo sviluppo delle imprese che valorizzano risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli; d) all'esigenza di agevolare lo sviluppo delle aziende il cui capitale sia apportato in via autonoma dai medi e piccoli operatori e, in particolare, di quelle che operino in settori complementari e sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale; e) all'esigenza di sicurezza, di salute e di incolumità degli abitanti; f) all'esigenza di un controllo del collocamento al lavoro da parte dei sindacati.

Agli enti e alle aziende sottoposti direttamente alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali è concesso il diritto di precedenza, a parità di condizioni, nell'utilizzazione delle aree da destinare agli impianti industriali ».

A mio avviso non è opportuno inserire questo articolo nel provvedimento. Infatti, il criterio di scelta sulla base di una maggiore occupazione di manodopera non risponde alle esigenze di industrializzazione di una determinata zona; esso comporta la necessità di preferire un'industria manifatturiera, perché può dar lavoro a 200 persone, ad un'acciaieria che, pur impiegando, per esempio, solo 60 persone, può dare vita ad altre industrie.

BELTRAME. Il criterio orientativo vale anche per il futuro.

III LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (FIN. E TES. — IND.) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

PRESIDENTE. In Italia vi sono molte zone che offrono simili possibilità e penso che bisognerebbe agevolare il cammino alle imprese industriali.

BELTRAME. Lei stesso, onorevole Presidente, ha osservato che non si tratta di norme coercitive ma di norme orientative.

FRANCO RAFFAELE. Noi possiamo anche ritirare l'articolo 3-bis se viene accettata la definizione esatta che si può desumere dalla proposta di legge del collega Gagliardi, già approvata anche dal Senato.

Infatti l'articolo 8 di tale proposta di legge Gagliardi sull'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera dice:

« La cessione delle aree sarà effettuata da parte del Consorzio, sentite le organizzazioni sindacali, sulla base di programmi di utilizzazione della zona nei quali saranno seguiti criteri orientativi di preferenza nell'ordine seguente:

a) utilizzazione dell'area connessa ad incremento dell'attività marittima e portuale;

b) completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano aziende della provincia e della Regione;

c) incremento del livello di occupazione che può derivare — direttamente od indirettamente — nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;

d) esigenze di sicurezza, di igiene pubblica e di incolumità degli abitanti.

Alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti ed aziende statali e a partecipazione statale è concesso un diritto di preferenza, a parità di condizioni, nell'utilizzazione delle aree da destinare ad impianti industriali.

Ai fini del presente articolo i programmi saranno redatti tenendo conto degli aspetti economici generali dell'area regionale circostante, nonché degli aspetti demografici, sociologici e urbanistici relativi, sulla base di adeguate previsioni in ordine all'opportunità economica, tecnologica e merceologica dei singoli insediamenti produttivi ».

SCHIRATTI, Relatore per la VI Commissione. Esprimo parere contrario sull'articolo 3-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-bis.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

« L'esecuzione delle opere pubbliche nella zona portuale di cui all'articolo 1 della presente legge nonché di quelle occorrenti per

assicurare l'accesso anche marittimo alla stessa, può essere affidata in concessione con decreto del Ministro dei lavori pubblici alla Società per azioni " Zona industriale e portuale AUSA-CORNO — S.p.A. " di cui all'articolo 2.

Con lo stesso decreto saranno approvate le convenzioni che disciplineranno i modi, i termini e le condizioni per l'esecuzione delle opere ».

Gli onorevoli Franco Raffaele e Beltrame hanno proposto di sopprimere al primo comma di questo articolo le parole: « nonché di quelle occorrenti per assicurare l'accesso anche marittimo alla stessa ».

Pongo in votazione l'articolo 4 fino alle parole « presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Franco Raffaele e Beltrame.

(È approvato).

BELTRAME. Volevo far notare che nello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 come legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, all'articolo 5 si dice: « Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 1 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: ... 9°) istituzione ed ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico; ». Quindi, forse, l'intervento del Ministro dei lavori pubblici previsto all'articolo 4 della proposta di legge, potrebbe essere sostituito con il riferimento ad un organo della Regione.

SCHIRATTI, Relatore per la VI Commissione. Potremmo usare la dizione: « con decreto della competente autorità », che risulta così sostitutiva delle parole « con decreto del Ministro dei lavori pubblici ».

PRESIDENTE. Naturalmente anche qui sostituiamo la dizione « alla Società per azioni — Zona industriale e portuale AUSA-CORNO — S. p. A. » con l'altra « alle società ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4 con le modificazioni testé menzionate.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

III LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (FIN. E TES. — IND.) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

Pongo in votazione l'articolo 4 nel complesso.

(È approvato).

L'articolo 4 rimane pertanto così formulato:

«L'esecuzione delle opere pubbliche nella zona portuale di cui all'articolo 1 della presente legge, può essere affidata in concessione, con decreto della competente autorità, alle società di cui all'articolo 2.

Con lo stesso decreto saranno approvate le convenzioni che disciplineranno i modi, i termini e le condizioni per la esecuzione delle opere».

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

« Per le opere eseguite sia dallo Stato, direttamente o in concessione, sia dalla Società, potranno essere imposti, a carico dei proprietari considerati al precedente articolo 3, contributi di miglioria secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000. Le somme riscosse saranno interamente devolute alla Società, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli articoli 16 e 20 di detto decreto ».

SCHIRATTI, *Relatore per la VI Commissione*. Io suggerirei di dire invece che « a carico dei proprietari », « a carico delle aree », perché il contributo di miglioria è un qualcosa che inerisce più ai beni che non ai proprietari.

PRESIDENTE. Devo rilevare che l'osservazione del Relatore è esatta, ma per precisione, dato che soggetto del debito di imposta è una persona userei la dizione: « a carico dei proprietari degli immobili »; inoltre poiché il regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, richiamato nell'articolo 5, è, per questo aspetto, notevolmente modificato dalla legge sulle aree fabbricabili, attualmente all'esame dell'Assemblea, noi potremmo aggiungere le parole « e successive modificazioni ».

Si rendono, infine, necessarie, per coordinamento, delle modifiche di carattere formale, e precisamente: alla prima riga dopo le parole « sia dallo Stato » aggiungere le altre « che dalla Regione »; alla seconda riga, sostituire la preposizione « dalla » con « dalle »; nonché, alla quart'ultima riga, sostituire « alla » con « alle ».

Pongo in votazione l'articolo 5 con queste modifiche.

(È approvato).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

«Per le opere eseguite sia dallo Stato che dalla Regione, direttamente o in concessione, o dalle società, potranno essere imposti, a carico dei proprietari degli immobili considerati al precedente articolo 3, contributi di miglioria secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, e successive modificazioni. Le somme riscosse saranno interamente devolute alle società, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli articoli 16 e 20 di detto decreto».

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

«L'indennità di espropriazione per le opere previste al precedente articolo 1 sarà ragguagliata al valore venale al tempo dell'espropriazione o dell'occupazione dei terreni e dei manufatti da espropriare o occupare, astrazione fatta dalla possibilità della loro utilizzazione industriale e con esclusione di ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta comunque all'impianto e alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto.

Per il periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, l'indennità di espropriazione sarà determinata sul valore venale che i beni avevano alla data stessa».

Gli onorevoli Beltrame e Franco Raffaele hanno presentato al secondo comma un emendamento tendente a sostituire il « periodo di 5 anni » con quello « di dieci ».

Insistono i presentatori?

BELTRAME. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« Il presidente del Consiglio di amministrazione delle Società pubblicherà l'elenco dei beni da espropriare indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione il prefetto, su richiesta del presidente della Società, ordinerà il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncerà la espropriazione.

III LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (FIN. E TES. — IND.) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

Per quanto non diversamente disposto rimangono in vigore le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

Gli onorevoli Beltrame e Franco Raffaele hanno presentato il seguente emendamento al secondo comma dell'articolo 7: sostituire la parola « prefetto » con le altre « Consiglio regionale »; ora mi sembra più opportuno ripetere la dizione già usata ed approvata all'articolo 2 che qui potremmo richiamare con l'espressione « l'autorità di cui al secondo comma dell'articolo 2 ».

Desidero far notare che per coordinamento, al primo comma, le parole « il presidente del Consiglio di amministrazione della società pubblicherà » diventeranno « i presidenti dei consigli di amministrazione delle società pubblicheranno ».

Pongo in votazione l'articolo 7 con queste modificazioni.

(È approvato).

L'articolo 7 rimane, pertanto, così formulato:

« I presidenti dei consigli di amministrazione delle società pubblicheranno l'elenco dei beni da espropriare indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione le autorità di cui al secondo comma dell'articolo 2, su richiesta dei presidenti delle società, ordineranno il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronunceranno l'espropriazione.

Per quanto non diversamente disposto rimangono in vigore le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

Do lettura dell'articolo 8:

« La Società provvederà, in conformità ai piani particolareggiati, all'assegnazione delle aree provenienti dalle suddette espropriazioni e singole aziende per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ed opere annesse, fissando un sovrapprezzo sul valore d'esproprio nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione della Società con deliberazioni da approvarsi dal prefetto.

L'entità di tale sovrapprezzo dovrà essere commisurata all'incremento di valore che si

sia verificato o possa verificarsi, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta all'impianto ed alla sistemazione della zona industriale e del porto. I proventi derivanti dal sovrapprezzo indicato, nonché i contributi di cui al precedente articolo 5 saranno devoluti alle spese per le opere necessarie per i servizi pubblici della zona industriale e del porto.

Nell'atto di assegnazione delle aree sarà indicato il termine entro il quale gli stabilimenti dovranno essere completati e la penale a favore della Società in caso di ritardo ».

Nel penultimo comma si parla di sovrapprezzo da commisurarsi all'incremento di valore delle aree; desidero sapere se tale sovrapprezzo differisce da quello che si deve pagare con l'imposta sulle aree fabbricabili, anch'essa dovuta sull'incremento di valore delle aree.

SCHIRATTI, *Relatore per la VI Commissione*. No, onorevole Presidente, tale sovrapprezzo è compreso in quello previsto dalla legge sull'imposta sulle aree fabbricabili.

PRESIDENTE. Ma la legge sull'imposta sulle aree fabbricabili concerne il comune, mentre il sovrapprezzo di cui parla il provvedimento in esame concerne le Società interessate.

Propongo, pertanto, di mutare la norma in questione da imperativa in facoltativa, sostituendo l'espressione « fissando un sovrapprezzo » con quella di « potranno fissare un sovrapprezzo ». Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

CASTAGNO. Mi sembra che ci sia una contraddizione tra la frase « nella misura che sarà stabilita » di cui al primo comma e la frase « l'entità di tale sovrapprezzo dovrà essere commisurata » di cui al secondo comma; mi sembra cioè che prima si parli di facoltà, poi di dovere.

SCHIRATTI, *Relatore per la VI Commissione*. Non vi è alcuna contraddizione; infatti qualora la facoltà venga esercitata, lo dovrà essere nel modo indicato.

PRESIDENTE. Propongo un emendamento sostitutivo inteso a mutare la frase « l'entità di tale sovrapprezzo dovrà essere commisurata all'incremento », con la frase « in relazione all'incremento di valore ». Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, che dopo gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

« Le società provvederanno, in conformità ai piani particolareggiati, all'assegnazione delle aree provenienti dalle suddette espropriazioni a singole aziende per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ed opere annesse e potranno fissare un sovrapprezzo sul valore d'esproprio nella misura che sarà stabilita dai consigli di amministrazione delle società, con deliberazioni da approvarsi dalle competenti autorità in relazione all'incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta all'impianto ed alla sistemazione della zona industriali e dei porti. I proventi derivanti dal sovrapprezzo indicato, nonché i contributi di cui al precedente articolo 5 saranno devoluti alle spese per le opere necessarie per i servizi pubblici delle zone industriali e dei porti.

Nell'atto di assegnazione delle aree sarà indicato il termine entro il quale gli stabilimenti dovranno essere completati e la penale a favore della società in caso di ritardo».

(È approvato).

Il titolo della proposta di legge va così modificato: « Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525 ».

Non essendovi osservazioni pongo in votazione il nuovo titolo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, subito, votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

BIASUTTI ed altri: « Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525 (4336):

Presenti e votanti	58
Maggioranza	30
Voti favorevoli	58
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la VI Commissione: Albertini, Angelino Paolo, Anzilotti, Armaroli, Bersani, Bigi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, De Martino Francesco, Longoni, Miccolis Maria, Napolitano Francesco, Patrini Narciso, Radi, Restivo, Russo Vincenzo, Savoldi, Scarlato, Schiratti, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Zugno.

Per la XII Commissione: Agosta, Alessandrini, Amadeo Aldo, Baldi, Ballardini, Beltrame, Bertoldi, Biagi Nullo, Castagno, Cerauolo Domenico, Colombo Vittorino, Dal Falco, De' Cocci, De Martino Carmine, Diaz Laura, Dosi, Gatto Vincenzo, Gorreri Dante, Gullotti, Helfer, Larussa, Franco Raffaele, Martina Michele, Menchinelli, Merenda, Natoli, Origlia, Romeo, Spallone, Titomanlio Vittoria, Tognoni, Vacchetta.

Sono in congedo:

Per la VI Commissione: Martinelli e Terragni.

Per la XII Commissione: Battistini e Graziosi.

La seduta termina alle 20,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI